



COMUNE DI SCHIO

SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 522 del 09/07/2026

SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
SERVIZIO VIABILITA'

Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ALCUNE AREE A PARCHEGGIO A MAGRE' IN OCCASIONE DELLA 'VAL LEOGRA XC' - GARA DI MOUNTAIN BIKE DI DOMENICA 12 LUGLIO.

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

- Vista la richiesta pervenuta con prot. n. 24161 del 14/05/26 a firma del sig. Savegnago Mosè in qualità di Amministratore Unico dell'Emme Sport Bike SSD con cui si chiedeva un provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale con la chiusura di alcuni parcheggi a Magrè e di alcune strade comunali in località M.te Crocetta, per l'iniziativa in oggetto;
- Considerato che si rende necessario per garantirne il regolare svolgimento, e per la sicurezza pubblica;
- Richiamato che con Delibera di Giunta Comunale n. 60/26 è stato concesso il patrocinio, la collaborazione e il supporto logistico per il regolare svolgimento della stessa, anche mediante prestito di materiale di proprietà comunale;
- Preso atto che la manifestazione si svolgerà nella giornata di Domenica 12/07/26 ma alcune chiusure sono necessarie già dal giorno precedente per gli allestimenti che si rendono necessari;
- Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n. 285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

l'istituzione dei seguenti provvedimenti, per permettere il regolare svolgimento della Val Leogra XC – gara di mountain bike – di Domenica 12 Luglio 2026:

- a partire dalle ore 6,30 e fino alle ore 17,00 di Domenica 12/07/26 il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi di proprietà pubblica del cimitero di Magrè in via Asolo e nell'area verde di v.le Roma dopo via Rive di Magre', andando in direzione Centro di Schio;

- a partire dalle ore 17,00 di Sabato 11/07/26 e fino alle ore 17,00 di Domenica 12/07/26 il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di proprietà pubblica davanti agli impianti sportivi di Magrè in via Asolo;

- a partire dalle ore 9,00 e fino alle ore 18,00 di Domenica 12/07/26 la chiusura delle strade comunali in località M.te Crocetta interessate dal passaggio secondo la mappa allegata alla richiesta, eccetto concorrenti impegnati in gara.

Sono esonerati dai provvedimenti gli organizzatori della manifestazione e i mezzi di soccorso ed emergenza che dovessero intervenire in caso di necessità.

Dovranno risultare presidiate costantemente da personale dell'organizzazione le intersezioni con la viabilità ordinaria che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la

sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'installazione della prescritta segnaletica stradale a cura del personale dei Magazzini Comunali (divieto di sosta) e degli organizzatori della manifestazione (chiusure, viabilità alternative, etc.), secondo gli accordi stabiliti con il Servizio Viabilità - Settore 4 - e nel rispetto degli artt. 21 e seguenti del C.d.S. e degli artt. 30 e seguenti del Regolamento d'esecuzione.

In caso di annullamento della manifestazione risulta a carico dell'organizzazione il ripristino della viabilità ordinaria, con la completa rimozione della segnaletica temporanea relativa alla manifestazione stessa, previa comunicazione al Consorzio di Polizia Locale tel. 0445/690111.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale è autorizzato, per motivi di pubblica sicurezza, problemi viabilistici immediati, ed in caso di eventi imprevisi ed imprevedibili in sede di redazione della presente ordinanza, ad effettuare in loco tutte le modifiche sulla viabilità ritenute necessarie, modificando a discrezione le vie oggetto di ordinanza e le relative regolamentazioni, per il miglioramento della circolazione stradale e per la sicurezza della stessa.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza può essere revocata per eventuali sopravvenute motivazioni al momento non prevedibili che si venissero a manifestare durante il periodo di efficacia della stessa.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dalla manifestazione.

Schio, 09/07/2026

Il Dirigente
RAFFAELLO MURARO

(Documento firmato digitalmente)